Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3467

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRICOLO, MAZZATORTA, MURA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, PITTONI, RIZZI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI e VEDANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2012

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla cosiddetta «trattativa Stato-mafia» negli anni Novanta

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi mesi una oscura vicenda tinge a tinte fosche lo scenario politico italiano. Si tratta della presunta trattativa tra Stato e mafia, ovvero la negoziazione e l'accordo avvenuti nel periodo immediatamente successivo alla stagione delle bombe degli anni 1992 e 1993 che hanno colpito duramente il Paese, mostrandone tutta la fragilità. Più esattamente, le rivelazioni degli ultimi tempi parlano di un contatto molto stretto tra lo Stato e la mafia per giungere ad un accordo che ponesse fine alla stagione stragista in cambio di una attenuazione delle misure detentive del cosiddetto «carcere duro» previste dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. La trattativa è ancora oggetto di indagine giudiziaria e, in ogni caso, vedrebbe coinvolti i maggiori vertici istituzionali che governavano il Paese in quel lontano ed oscuro periodo della nostra storia. In particolare, le indagini avrebbero messo in evidenza come lo Stato abbia condotto una vera e propria trattativa con le cosche mafiose, circostanza che, qualora appurata con certezza, risulterebbe inaccettabile per il nostro Paese. Per tale ragione, riteniamo opportuno proporre la istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta volta ad accertare e verificare la fondatezza di una possibile trattativa tra Stato e mafia, anche in ragione del fatto che trattasi di vicende risalenti nel tempo e che, come tali, suggerirebbero la necessità di disporre accertamenti più agevolmente azionabili attraverso un organismo parlamentare, in considerazione dei livelli istituzionali coinvolti e del tenore costituzionale che ha assunto la vicenda, anche a seguito della proposizione del conflitto di attribuzione pendente dinanzi alla Corte costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sulle vicende relative alla cosiddetta «trattativa Stato-mafia» negli anni Novanta.

2. La Commissione ha il compito di:

a) ricostruire se vi siano effettivamente stati, negli anni Novanta e in particolare negli anni 1992-1993, contatti di varia natura e a vari livelli tra esponenti di organi istituzionali ed investigativi e membri o fiancheggiatori di organizzazioni criminali, in particolare la mafia, e quali eventuali responsabilità siano ascrivibili a esponenti degli organi istituzionali e investigativi coinvolti;

b) accertare eventuali correlazioni con la diffusione sulla stampa del contenuto di alcune intercettazioni telefoniche relative alle indagini sulle vicende indicate alla lettera a).

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a inda-

gini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.

5. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale e bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 6.

(Durata)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla data della sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta al Parlamento una relazione conclusiva.

€ 1,00